

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canale di Quintavalle a Castello, pontile pubblico di accesso a ormeggi privati, interdizione immediata all'uso per pericolosità della struttura.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione inviata il 24/10/2018 da Direzione Lavori Pubblici-Servizio Manutenzione Viabilità Venezia, Ufficio Manutenzione microportualità e rive, per notificare lo stato di grave degrado e instabilità del pontile pubblico in oggetto, per deterioramento dei pali di fondazione e disconnessione del piano di calpestio;
- Preso atto che il Servizio Viabilità-Ufficio Manutenzione rive ritiene indispensabile l'immediata chiusura del pontile in oggetto, in quanto lo stato del manufatto non è più sufficiente per garantire la sua funzione in sicurezza;
- Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Sono istituite con effetto immediato e validità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, secondo quanto stabilito dai tecnici di Direzione Lavori Pubblici e società Insula Spa, le seguenti disposizioni di limitazione della viabilità:

1. il **pontile n° P-102-010 darsena del Canale di Quintavalle**, è chiuso all'accesso di chiunque, compresi i titolari delle concessioni di spazio-specchio acqueo dell'area, salvo che a personale abilitato e incaricato dei lavori di manutenzione, secondo le indicazioni del piano di sicurezza,
 - a- l'accesso non autorizzato al pontile comporterà l'assunzione di responsabilità da parte del trasgressore su possibili danni che ne derivino, sia a se stesso che verso terzi.
2. Ai sensi dell'ordinanza n° 381 del 04/10/2004 e secondo le concessioni vigenti, è possibile mantenere all'ormeggio i natanti autorizzati, a condizione che la fruizione degli spazi acquei avvenga nel rispetto del divieto del punto precedente; eventuali successive sospensioni degli ormeggi potranno essere oggetto di apposita disposizione.
3. È autorizzata l'immediata installazione sul posto dei dispositivi di delimitazione e segnalazione dell'area interdetta al passaggio, secondo le indicazioni del Servizio Manutenzione Viabilità Venezia.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(* *atto firmato digitalmente*)

(* *Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.*)